

COMUNE DI RONCOFREDDO

Provincia di Forlì – Cesena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

PREMESSA

Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "**IUC**", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone :

- **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TITOLO I

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

- **ART. 1 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")**
- **ART. 2 (MODALITA' DI VERSAMENTO IUC E RISCOSSIONE)**
- **ART. 3 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)**

Art. 1 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "**IUC**".

ART. 2 (MODALITA' DI VERSAMENTO IUC E RISCOSSIONE)

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. Al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, per la TARI è previsto l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte del Comune e/o il soggetto al quale risulta affidata la riscossione.
3. La componente Imu è versata in autoliquidazione.
4. La componente TASI è versata in autoliquidazione

ART. 3 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO II

Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

PREMESSA

Il presente Regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU con la Legge 24/12/2013 n. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014) che introduce l'Imposta Unica Comunale dal 01/01/2014.

Le disposizioni introdotte con la Legge 27 dicembre n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'imposta Unica Comunale "IUC", sono applicabili a far data dal 1° gennaio 2014.

Pertanto restano valide a tutto il 2013 le disposizioni applicate con il precedente regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 22/05/2012

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 4 -Aree fabbricabili divenute inedificabili

Art.5 Fabbricati inagibili o inabitabili

Art.6 Esclusioni dall'imposta

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 8 - Attività di controllo ed interessi moratori

Art. 9 - Rimborsi e compensazione

Art. 10 - Incentivi per l'attività di controllo

Art. 11 - Versamenti minimi

Art. 12 - Riscossione coattiva

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e a quanto previsto dalla legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2013).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze nonché quelli ad essi equiparati con regolamento ad eccezione di quelli accatastati in categoria A1-A8-A9 per i quali continuano ad applicarsi le aliquote e detrazioni di cui ai commi 7 e 10 dell'art.13 D.L. n.201/2011.

Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'art.2 del D.Lgs n. 504/92.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali, in comune commercio, delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2.

4 Qualora il contribuente abbia dichiarato ai fini del tributo il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi predeterminati dal Comune allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta spontaneamente versata a tale titolo.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti approvate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 1;

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;

d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1.

Art.5- Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di presentare la relativa dichiarazione IMU.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art.3 lettere a e b) DPR 6 giugno 2001 n.380) bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia (art.3 lettere c) e d) DPR 6 giugno 2001 n.380. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e /o autorizzata.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) all'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

b) da parte del contribuente presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000 allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

5. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o inabitabilità ovvero nel caso di autocertificazione, questa ha effetto dalla data di presentazione al Protocollo del Comune.

6. La condizione di inagibilità o inabitabilità di cui al Presente Regolamento ha valenza esclusivamente ai fini IMU.

Art.6- Esclusioni dall'imposta

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale e come tali escluse dal campo di applicazione IMU le seguenti unità immobiliari:

a) per disposizione statale:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive dl 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art.28 comma 1 del D.Lgs n.139/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 del decreto-legge n.201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214 e successive modificazioni;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

b) per disposizione regolamentare:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta per l'immobile condiviso, nel rispetto delle reali quote di possesso. Ciò significa che restano fermi i singoli debiti di imposta, ancorché congiuntamente versata.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera i 12,00 (dodici) euro.

Art. 9– Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 6, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art.10 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati al raggiungimento degli obiettivi assegnati in relazione alle azioni di controllo dell'imposta ed all'ammontare dell'eventuale evasione recuperata.
2. I criteri generali di erogazione degli incentivi di cui al comma 1, sono disciplinati in apposito Regolamento, nel rispetto delle norme e delle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 11- Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2,07 (duevirgolazerosette) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni vigenti in materia, nonché quelle vigenti in materia di imposta municipale propria di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Art. 13 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria, nonché le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie in quanto compatibili.
3. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

TITOLO III

Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 3 –SOGGETTI PASSIVI

ART.4 – DECORRENZA DELLA TASI

ART.5 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI BASE IMPONIBILE

ART. 6 – BASE IMPONIBILE

ART. 7– ALIQUOTE, DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

ART. 8 – DICHIARAZIONE

ART. 9 – OBBLIGHI E SCADENZE DEL VERSAMENTO

ART. 10 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

ART. 11 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART.12- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
3. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imbonibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3 –Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno

dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI a carico dell'occupante è definita nella misura del 10%. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 4 –Decorrenza della TASI

La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

Art. 5 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal comune

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune.

Art.6- Base imponibile

1. La determinazione della base imponibile per i fabbricati e le aree edificabili di cui all'art. 2, è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Art. 7- Aliquote – Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 e 682, art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) .

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in

cui sono intervenute le predette modificazioni o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante è dovuta la presentazione della dichiarazione in sede di prima applicazione della TASI e in occasione di tutte le successive variazioni che determinano un diverso ammontare d'imposta

Art. 9 – Obblighi e Scadenze del versamento

1. Il versamento deve essere effettuato in due rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre.
2. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il giorno 16. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il Modello F24 o l'apposito bollettino postale da approvarsi con decreto ministeriale.
4. **Il tributo è versato in autoliquidazione dal contribuente.** Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei predetti moduli il soggetto passivo è tenuto comunque a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione.

Art. 10 - Somme di modesto ammontare

1. Il tributo non è versato qualora essa sia uguale o inferiore a 2,07 (due euro virgola zero settecentesimi) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera i 12,00 (dodici) euro.

Art. 11 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art.12 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014

TITOLO IV

Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 3 –SOGGETTO ATTIVO

ART.4 – SOGGETTI PASSIVI

ART.5 –LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO

ART. 6 – LOCALI ED AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

ART. 7– RIDUZIONI DEL TRIBUTO

ART. 8 – RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

ART. 9 – AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIAA E COMPOSTAGGIO

ART. 10 – CUMULABILITA' DI RIDUZIONI AGEVOLAZIONI

ART. 11 – ESENZIONI

ART.12- CATEGORIE DI UTENZA

ART. 13 – TARIFFE DEL TRIBUTO

ART. 14 –TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 15 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 16 – SCUOLE STATALI

ART.17- VERSAMENTO DEL TRIBUTO

ART. 18 –DICHIARAZIONE

ART.19 – DILAZIONE/RATEAZIONE DI PAGAMENTO

ART.20- RIMBORSI

ART.21- ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

ART.22- RISCOSSIONE COATTIVA

ART.23 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale(IUC) limitatamente alla componente

relativa alla tassa rifiuti(TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. Per la gestione del servizio nonché per i criteri di assimilazione si rimanda al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 3) Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
- 4) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 5) Fermo restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo art.18 sia in presenza di utenze domestiche oggetto di cambio di residenza, sia di utenze non domestiche per trasferimento ad altro locale, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli

immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, o i componenti del nucleo familiare; in caso di decesso del soggetto obbligato gli eredi sono obbligati in solido.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ARTICOLO 5

LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

- b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
 - d) Aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale
- 2) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
- 3) Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2), relativamente ai locali si precisa che:
- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.)
 - per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
- 4) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
- 5) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 6) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 7) Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:
- per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito
 - 36 mq. per ogni autolavaggio

8) Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale e/o Tassa smaltimento rifiuti urbani e servizi indivisibili (TIA e TARES). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 18 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo stesso

ARTICOLO 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa.
 - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas);
 - f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse o mobili, delle utenze domestiche
 - g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - h) I solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;

- i) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;
 - m) Immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica che si considera assoggettata a tributo
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
- 3) Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 4) Per le aree scoperte delle utenze nn domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso,manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, nonché le aree destinate a verde e giardini.

ARTICOLO 7

RIDUZIONI DEL TRIBUTO

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.

2. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del **60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri (ATO), escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.
4. Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
 - a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
 - b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
 - c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
 - d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
- 5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.

ARTICOLO 8

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
 - b) laboratori fotografici, eliografie: 20%;
 - c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%;
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;

- e) laboratori di analisi: 10%;
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
- g) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%;
- h) Falegnamerie e vetrerie: 10%
- i) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 25% (modificato con ultima delibera ATO 16/2011)
- j) Cantieri Navali: 15%
- k) Marmisti: 15%
- l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
- m) Metalmeccaniche: 25%
- n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato.

- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 3) Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER, producendo contestualmente contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

ARTICOLO 9

AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO

- 1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 2) A favore delle **utenze domestiche** sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", è riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.

A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguato compostiere. A tali utenze viene riconosciuta un'agevolazione di Euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo familiare.

L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

- b) Sono previste agevolazioni per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica. Tali agevolazioni sono riconosciute mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05

L'eventuale agevolazione o riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata nella prima fattura di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

- 3) **Utenze non domestiche.** Sono riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione i quantitativi avviati al recupero dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati all'Ente competente al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.

Sono altresì concesse agevolazioni alle utenze non domestiche che dimostrino di avere auto-recuperato ai fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc.. In tale caso i rifiuti auto recuperati saranno autocertificati dal produttore, che dovrà comunque produrre idonea documentazione certificante gli interventi effettuati ed il sistema adottato per il recupero, fatta salva la possibilità del gestore di procedere, previa formale richiesta, al sopralluogo negli stabilimento di produzione.

Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui alla tabella seguente, ed altresì alle utenze che dimostrino di avere autorecuperato a fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc., il tributo è decurtato di € 18,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170405	Ferro e acciaio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da eulli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

La Ditta che intende usufruire dello sgravio del tributo per l'avvio al recupero deve trasmettere al massimo con frequenza trimestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, un riepilogo delle quantità avviate al recupero per frazione merceologica, allegando copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto. La riduzione sarà imputata di norma nella bollettazione di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

Le utenze che provvedono ad auto-recuperare ai fini energetici i rifiuti assimilati devono trasmettere la relativa autodichiarazione nel rispetto della stessa tempistica.

L'agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima bollettazione di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

ARTICOLO 10

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del **60%** del tributo dovuto.

ARTICOLO 11

ESENZIONI

- 1) Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti/detenuti/occupati dal Comune nel proprio territorio.

ARTICOLO 12

CATEGORIE DI UTENZA

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo.

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

- b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti; resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, un dato superiore emergente, per esempio, dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza

- 3) **Per le utenze non domestiche** la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore. Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza. Qualora, per motivi legati alla tipologia dell'attività svolta, si realizzi un utilizzo, di parte delle suddette superfici operative, con destinazione a deposito, le aree così occupate dovranno essere dichiarate, secondo il disposto del successivo art.18, in ordine alle dimensioni e alla durata. Inoltre le stesse dovranno essere opportunamente definite con presentazione di planimetrie su base catastale, per facilitare i controlli dei competenti uffici, resi necessari per la corretta applicazione delle tariffe.

ARTICOLO 13

TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

- a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

1) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

5) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

6) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

7) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 14 – Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione del tributo va effettuata in via anticipata.
- 7) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi.

ART.15

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- 1) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
- 2) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- 3) La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti K_a , K_b ,

Kc e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 27 Aprile 1999, n. 158. (per evitare di modificare tutte le volte il regolamento ogni qualvolta si intendono cambiare dei coefficienti)

- 4) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 5) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169 L. 296/2006).

ARTICOLO 16

SCUOLE STATALI

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008 n. 31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 17

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

- 1) I contribuenti per il versamento della TARI sono tenuti ad utilizzare il modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs n.241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata.
- 3) La tassa è liquidata in tre(3) rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, scadenti nei mesi di luglio, settembre e dicembre oltre ad un conguaglio da emettersi in corrispondenza con la prima rata dell'anno successivo, a quello di competenza, con computo separato; è ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 4) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

ARTICOLO 18

DICHIARAZIONE

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
- 2) I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine **di 90 (novanta) giorni** dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente (nel qual caso il Comune ne rilascia ricevuta), inviarla a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax con allegata copie del documento d'identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
- 4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 7) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

- 8) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
- 9) In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amm.va, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 19

DILAZIONE/RATEAZIONI DI PAGAMENTO

- 1) Su richiesta dell'interessato possono essere concesse, a specifica domanda, dilazioni e rateazioni di pagamento , alle condizioni e nei seguenti limiti:
 - a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
 - b) la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;
 - c) l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad € 500,00;
 - d) rate mensili per la durata massima di 24 mesi aventi scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese di importo non inferiore a € 50,00 secondo un piano rateale sottoscritto dal richiedente che impegna quest 'ultimo a versare le somme dovute;
 - e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - f) decadenza del beneficio nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata con conseguente pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata;
 - g) Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione (gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta;
 - h) Per importi superiore a € 25.000,00 è richiesta , ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l' importo complessivo del piano di rateizzazione avente durata tutto il periodo della rateizzazione;
 - i) la domanda di rateizzazione deve essere presentata in caso di :
 - sollecito di pagamento di cui all'art.21 comma 4 del presente regolamento deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento (30 giorni dalla notifica del sollecito di pagamento);

- notifica di avviso di accertamento, accertamento con adesione, ingiunzione fiscale/ cartella esattoriale entro il termine di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto);

l)E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più provvedimenti in tal caso le soglie di importo di cui al punto c) si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti provvedimenti di cui si chiede la dilazione;

m)La rateizzazione non può essere accordata:

-quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateazione di cui al punto f)

-quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;

ARTICOLO 20

RIMBORSI

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta purchè la dichiarazione di cessazione sia presentata entro 60 giorni dall'evento. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 7, del presente Regolamento. La cessazione deve pervenire con le modalità di cui all'art. 15
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Le istanze di rimborso non danno automaticamente al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
- 4) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eccessivo versamento.
- 5) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00

ARTICOLO 21

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in concessione, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento, con un minimo di 50 Euro.
- 7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 8) Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 10) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

- 11) Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'Accertamento con Adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi di cui al D.Lgs. 218/97.

ARTICOLO 22

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
- 2) Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 23

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
- 2) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 3) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
D20100	20.10.0	16.10.0	Taglio e piallatura del legno	18	12	10
D20301	20.30.1	16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	18	12	10
D20302	20.30.2p	16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato	18	12	10
D20302	20.30.2p	16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	18	12	10
D20400	20.40.0p	16.24.0	Fabbricazione di imballaggi in legno	18	12	10
D20400	20.40.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12	10
D20511	20.51.1p	16.29.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i	18	12	10

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			mobili)			
D20511	20.51.1p	32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	18	12	10
D20511	20.51.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12	10
D22110	22.11.0p	58.11.0	Edizione di libri	20-21	14-15	20
D22110	22.11.0p	58.12.0	Pubblicazione di elenchi e mailing list	20-21	14-15	20
D22110	22.11.0p	59.20.2	Edizione di musica stampata	20-21	14-15	20
D22120	22.12.0	58.13.0	Edizione di quotidiani	20-21	14-15	20
D22130	22.13.0	58.14.0	Edizione di riviste e periodici	20-21	14-15	20
D22210	22.21.0	18.11.0	Stampa di giornali	20-21	14-15	20
D22220	22.22.0p	17.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	20-21	14-15	20
D22220	22.22.0p	18.12.0	Altra stampa	20-21	14-15	20
D22240	22.24.0	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15	20
D22250	22.25.0p	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15	20
D22250	22.25.0p	18.14.0	Legatoria e servizi connessi	20-21	14-15	20
D24160	24.16.0	20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	20-21	14-15	25
D24170	24.17.0	20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	20-21	14-15	25
D24300	24.30.0	20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)	20-21	14-15	25
D24640	24.64.0	20.59.1	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	20-21	14-15	20
D25210	25.21.0	22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	20-21	14-15	25
D25220	25.22.0	22.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	20-21	14-15	25
D25230	25.23.0	22.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	22.29.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	32.29.01	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	33,19,0	Riparazione di altre apparecchiature	20-21	14-15	25
D26110	26.11.0	23.11.0	Fabbricazione di vetro piano	20	14	10
D26120	26.12.0	23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20	14	10
D26130	26.13.0	23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo	21	15	10
D26140	26.14.0	23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro	20	14	10
D26151	26.15.1p	23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	20	14	10
D26151	26.15.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20	14	10
D26152	26.15.2	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15	10
D26153	26.15.3p	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15	10
D26153	26.15.3p	23.19.9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)	21	15	10
D26153	26.15.3p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	21	15	10
D26210	26.21.0	23.41.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20-21	14-15	25
D26220	26.22.0	23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	20-21	14-15	25
D26230	26.23.0	23.43.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
D26240	26.24.0	23.44.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	20-21	14-15	25
D26250	26.25.0	23.49.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	20-21	14-15	25
D26260	26.26.0	23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari	20-21	14-15	25
D26300	26.30.0	23.31.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	20-21	14-15	25
D26701	26.70.1	23.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo	20	14	15
D26702	26.70.2	23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	21	15	15
D27100	27.10.0	24.10.0	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie	20-21	14-15	25
D27210	27.21.0p	24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa	20-21	14-15	25
D27211	27.21.0p	24.52.0	Fusione di acciaio	20-22	14-16	26
D27221	27.22.1	24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura	20-21	14-15	25
D27222	27.22.2	24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili	20-21	14-15	25
D27320	27.32.0	24.32.0	Laminazione a freddo di nastri	20-21	14-15	25
D27330	27.33.0	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15	25
D27340	27.34.0	24.34.0	Trafilatura a freddo	20-21	14-15	25
D27520	27.52.0	24.52.0	Fusione di acciaio	20-21	14-15	25
D27530	27.53.0	24.53.0	Fusione di metalli leggeri	20-21	14-15	25
D27540	27.54.0	24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi	20-21	14-15	25
D28110	28.11.0p	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15	25
D28110	28.11.0p	25.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	20-21	14-15	25
D28110	28.11.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28121	28.12.1	25.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	20-21	14-15	25
D28122	28.12.2	25.12.2	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	25.29.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	25.21.0	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28300	28.30.0p	25.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
D28300	28.30.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28300	28.30.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D28401	28.40.1	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28402	28.40.2	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28403	28.40.3	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28404	28.40.4	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28510	28.51.0	25.61.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	20-21	14-15	25
D28520	28.52.0p	25.62.0	Lavori di meccanica generale	20-21	14-15	25
D28520	28.52.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D28610	28.61.0p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15	25
	28.61.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo			
D28620	28.62.0p	25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili	20-21	14-15	25
D28620	28.62.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28620	28.62.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D28630	28.63.0p	25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili	20-21	14-15	25
D28630	28.63.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28710	28.71.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15	25
D28710	28.71.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28720	28.72.0	25.92.0	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	20-21	14-15	25
D28730	28.73.0	25.93.1	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte	20-21	14-15	25
D28741	28.74.1	25.94.0	Fabbricazione di articoli di bulloneria	20-21	14-15	25
D28742	28.74.2	25.93.2	Fabbricazione di molle	20-21	14-15	25
D28743	28.74.3	25.93.3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	20-21	14-15	25
D28751	28.75.1	25.99.1	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	20-21	14-15	25
D28752	28.75.2p	25.99.2	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	20-21	14-15	25
D28752	28.75.2p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28752	28.75.2p	43.32.0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	20-21	14-15	25
D28753	28.75.3p	25.99.9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica	20-21	14-15	25
D28753	28.75.3p	32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			vestiario protettivi di sicurezza			
D28754	28.75.4p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15	25
D28754	28.75.4p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28755	28.75.5p	01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)	20-21	14-15	25
D28755	28.75.5p	25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	20-21	14-15	25
D29111	29.11.1p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15	25
D29111	29.11.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29111	29.11.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29141	29.14.1p	28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)	20-21	14-15	25
D29141	29.14.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29142	29.14.2	28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	20-21	14-15	25
D29142	29.21.1p	28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori	20-21	14-15	25
D29211	29.21.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29221	29.22.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15	25
D29221	29.22.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29231	29.23.1p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			fabbricazione di condizionatori domestici fissi			
D29231	29.23.1p	33.20.0	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29241	29.24.1	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D29242	29.24.2p	28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D29242	29.24.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29243	29.24.3p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15	25
D29243	29.24.3p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D29243	29.24.3p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D29243	29.24.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29244	29.24.4p	28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29244	29.24.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29245	29.24.5p	28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29245	29.24.5p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29311	29.31.1	28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli	20-21	14-15	25
D29312	29.31.2	33.12.6	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	19	13	25
D29321	29.32.1p	28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	20-21	14-15	25
D29321	29.32.1p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29322	29.32.2p	33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	19	13	25
D29322	29.32.2p	95.22.0	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	19	13	25
D29430	29.43.0p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
D29430	29.43.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29520	29.52.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29520	29.52.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29520	29.52.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29530	29.53.0p	26.60.0	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	20-21	14-15	25
D29530	29.53.0p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29530	29.53.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29530	29.53.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29541	29.54.1p	28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29541	29.54.1p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29541	29.54.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29542	29.54.2p	28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29542	29.54.2p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29542	29.54.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29543	29.54.3p	28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29543	29.54.3p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29543	29.54.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29550	29.55.0p	28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29550	29.55.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
D29550	29.55.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29563	29.56.3p	25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	20-21	14-15	25
D29563	29.56.3p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D29563	29.56.4p	28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29564	29.56.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29564	29.56.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29710	29.71.0p	27.51.0	Fabbricazione di elettrodomestici	20-21	14-15	25
D29710	29.71.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D29710	29.71.0p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15	25
D29720	29.72.0p	27.52.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	20-21	14-15	25
D29720	29.72.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D30010	30.01.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15	25
D30010	30.01.0p	28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	20-21	14-15	25
D30010	30.01.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D30020	30.02.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15	25
D30020	30.02.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D30020	30.02.0p	62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	20-21	14-15	25
D31101	31.10.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15	25
D31101	31.10.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15	25
D31102	31.10.2p	33.14.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)	20-21	14-15	25
D31102	31.10.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15	25
D33103	33.10.3	32.50.2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)	20-21	14-15	10
D33201	33.20.1p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15	25
D33201	33.20.1p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione,	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)			
D33201	33.20.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33203	33.20.3p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15	25
D33203	33.20.3p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15	25
D33203	33.20.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33204	33.20.4p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D33204	33.20.4p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D33204	33.20.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33300	33.30.0	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	29.10.0	Fabbricazione di autoveicoli	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15	25
D34200	34.20.0p	29.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	20-21	14-15	25
D34200	34.20.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D34200	34.30.0p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15	25
D34300	34.30.0p	29.32.0	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	20-21	14-15	25
D35111	35.11.1	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non	20-21	14-15	15

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			metalliche			
D35112	35.11.2	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15	15
D35113	35.11.3	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15	15
D35120	35.12.0p	30.12.0	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	20-21	14-15	15
D35120	35.12.0p	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15	15
D35201	35.20.1	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15	25
D35202	35.20.2	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15	25
D35300	35.30.0p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D35300	35.30.0p	30.30.0	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	20-21	14-15	25
D35300	35.30.0p	33.16.0	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali	20-21	14-15	25
D35411	35.41.1	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15	25
D35412	35.41.2	30.91.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	20-21	14-15	25
D35421	35.42.1	30.92.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette	20-21	14-15	25
D35422	35.42.2	30.92.2	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette	20-21	14-15	25
D35430	35.43.0	30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D35501	35.50.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15	25
D35501	35.50.1p	30.99.0	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	20-21	14-15	25
D35501	35.50.1p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D36121	36.12.1	31.01.2	Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi	20-21	14-15	25
D36141	36.14.1p	31.09.1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico	18-20	12-14	25
D36141	36.14.1p	31.09.4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili	18-20	12-14	25
D36141	36.14.1p	31.09.5	Finitura di mobili	18-20	12-14	25
D36141	36.14.1p	31.09.9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)	18	12	10
D36141	36.14.1p	95.24.0	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	18-20	12-14	25
D36634	36.63.4p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D36634	36.63.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D37102	37.10.2	38.31.2	Cantieri di demolizione navali	20-21	14-15	15
G50201	50.20.1	45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	19	13	25
G50202	50.20.2	45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	19	13	15
G50203	50.20.3	45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione	19	13	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			per autoveicoli			
G50204	50.20.4	45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	19	13	25
G50205	50.20.5p	45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione	19	13	25
G50205	50.20.5p	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale	19	13	25
G51571	51.57.1	46.77.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	solo 19	solo 13	15
K74812	74.81.2	74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	20-21	14-15	20
N85123	85.12.3p	86.22.0	Studi medici specialistici e poliambulatori	11	8	10
N85123	85.12.3p	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8	10
N85130	85.13.0	86.23.0	Attività degli studi odontoiatrici	11	8	10
N85141	85.14.1	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8	10
O93012	93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie	solo cat. 21	solo cat. 15	20